

Norme per il trasferimento dei lavoratori disabili

Per usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 21 della legge 104/92 sono necessarie:

la certificazione di portatore di handicap anche non grave (art. 3 - comma 1 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso l'Azienda U.S.L. di residenza dell'interessato;
invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%).

Le agevolazioni di cui all'art. 21 operano, come detto, solo nell'ambito della pubblica amministrazione in quanto si riferiscono specificamente alle persone assunte presso gli enti pubblici come vincitrici di concorso o ad altro titolo.

Si sottolinea, che:

il diritto di scegliere, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio può valere soltanto nell'ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza (Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n.

90543/7/448 del 26 giugno 1992) - per esempio non è possibile invocare la legge 104 per essere trasferiti da una azienda U.S.L. ad un'altra o da un Comune ad un altro, in questi casi può essere utilizzato l'istituto della mobilità nella pubblica amministrazione;

il diritto al trasferimento di sede può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta (Parere del Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996, Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n.13),

molte pubbliche amministrazioni (per esempio scuola, guardia di finanza,) hanno ulteriormente precisato i criteri per fruire di tale agevolazione.

Pertanto, è sempre opportuno verificare quanto specificamente previsto dal contratto di lavoro e dai regolamenti di categoria.

Relativamente al citato Parere del Consiglio di Stato - III Sezione - Adunanza del 10 dicembre 1996 n. 1813, riportiamo: "Quanto alla operata distinzione tra le ipotesi disciplinate dall'art. 21 della legge n. 104/1992, relativamente alle quali sarebbe configurabile un diritto soggettivo da parte dell'interessato, e le ipotesi previste dall'art. 33, qualificabili sotto la specie dell'interesse legittimo, osserva la Sezione come in entrambi i casi, ed a prescindere dalla qualificazione teorica della situazione giuridica soggettiva, la "prelazione" a favore del soggetto individuato possa operare solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta".

L'INPDAP, nella circolare n. 34 del 2000 conferma che:

il diritto alla sede più vicina presuppone l'esistenza (vacanza organica) del posto in cui si intende essere assegnati o rimanere;

lo stesso diritto viene meno nel caso in cui cessino i presupposti (per esempio mutamento della condizione sanitaria) con conseguente revoca del provvedimento.

Si rileva infine che:

Il Consiglio di Stato in diversi pronunciamenti ha ribadito che la normativa trova diretto fondamento in principi di rango costituzionale con carattere derogatorio rispetto all'ordinaria procedura delle assegnazioni di sede e dei trasferimenti e che non è consentito l'obbligo di

permanenza per alcuni anni nella prima sede di assegnazione (Parere del Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996);

nel parere n. 1623 del 17 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha stabilito che, nel caso in cui il concorso sia stato bandito per una determinata circoscrizione territoriale, il posto presso diversa circoscrizione non può considerarsi disponibile per i vincitori del concorso e quindi, di massima non può essere utilizzato per le esigenze di tutela soddisfatte dalla legge 104/92.

La domanda deve essere rivolta al datore di lavoro, allegando, la certificazione di handicap e di invalidità (nel caso dell'art. 21).

Normativa di riferimento

Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Circolare Ministeriale - Ministero per la Funzione Pubblica - 26 Giugno 1992, n. 90543/7/488 - Oggetto: "Applicazione degli articoli 22 e 33 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104). Criteri illustrativi";

Parere del Consiglio di Stato - III Sezione - Adunanza del 10 dicembre 1996 n. 1813; Circolare INPDAP - Direzione Centrale Personale Ufficio IV - 10 luglio 2000, n. 34 - Oggetto: Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000;

Parere n. 1623 del 17 ottobre 2000 il Consiglio di Stato;

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento Personale, 6 dicembre 2010, n. 13 - "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24".